



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSA

Copia Albo

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della GIUNTA COMUNALE N.1

OGGETTO:

**CIMITERO DI SUSA - REVOCA CONCESSIONI CIMITERIALI PERENNI
RELATIVE A CELLETE OSSARIO, AI SENSI DELL'ART. 92, COMMA 2,
DPR 10 SETTEMBRE 1990, N. 285.**

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di gennaio alle ore quindici e minuti zero nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GENOVESE Pier Giuseppe - Sindaco	Si
2. MONTABONE Giorgio - Vice Sindaco	Si
3. PELISSERO Giuliano - Assessore	Si
4. VALERIO Cinzia - Assessore	Giust.
5. COLAMARIA Antonella - Assessore	Giust.

Totale Presenti: 3
Totale Assenti: 2

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale JOANNAS Dr. Diego.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che l'assessore MONTABONE Giorgio partecipa alla seduta in video conferenza, ai sensi del Regolamento comunale per lo svolgimento delle sedute degli organi del Comune in modalità telematica, approvato con deliberazione di C.C. n.18 del 31.5.2022;

Rilevato che la natura demaniale dei cimiteri contrasta con la perpetuità delle concessioni cimiteriali in quanto l'utilizzo di un bene demaniale (cimitero) in favore di alcuni soggetti, che è ciò che si verifica attraverso una concessione, deve necessariamente essere temporalmente limitato, venendo altrimenti contraddetta la sua ontologica finalità pubblica, al quale il bene verrebbe definitivamente sottratto;

Atteso che:

- la giurisprudenza riconosce la legittimità della revoca che sia conforme alla cornice legislativa improntata al criterio del divieto generale delle concessioni "sine die" come sopra specificato;
- l'art. 824, comma 2 del codice civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale e la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta pertanto a tali regole demaniali, alle quali rimanda l'art. 92 comma 2 del D.P.R. 285/90, indipendentemente dalla perpetuità del diritto al sepolcro, si deve ritenere legittima la revoca dell'atto concessorio rilasciato sine die (Consiglio di Stato sez. V, 2.05.2001 n. 2884);

Considerato che per il Cimitero di Susa si è verificata la fattispecie disciplinata dall'art. 92 comma 2 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" che testualmente recita:

"2. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i.99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero..."

Rilevato, dal costante monitoraggio delle disponibilità effettuato dai competenti uffici, che il numero di posti per le tumulazioni in cellette ancora ad oggi disponibile nel Cimitero di Susa può coprire un limitato fabbisogno;

Considerata conseguentemente, nella impossibilità di realizzare tempestivamente un ampliamento del cimitero, l'urgente ed improrogabile necessità di recuperare posti che permettano di soddisfare le richieste di tumulazioni della cittadinanza, avvalendosi della facoltà concessa dalle disposizioni vigenti;

Precisato inoltre che il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 565/2020 ha statuito che il disposto dell'articolo 92 si estende anche alle concessioni perpetue, comportando quindi la possibilità di revoca di tali concessioni a due condizioni:

- che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma;
- che si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno, non rimediabile tempestivamente in altro modo.

Valutato che nelle cellette ossario presenti nella seconda parte del Cimitero, vi sono numerose tombe, contenenti salme tumulate da oltre 50 anni, e pertanto revocabili, ai sensi dell'art. 92 comma 2, D.P.R. 285/1990, in presenza delle condizioni sopra richiamate;

Dato atto che allo scopo di:

- garantire a tutti gli aventi diritto di essere messi a conoscenza dei provvedimenti

- adottati riguardo la revoca delle sopracitate concessioni perpetue;
- consentire agli interessati di esprimere l'eventuale volontà di collocare i resti ossari in tomba/celletta da loro indicate dietro la corresponsione della relativa tariffa, in vigore dal 1° gennaio 2023;
- rendere più capillare nei confronti della cittadinanza la conoscenza di tale provvedimento:
 - è stato affisso un AVVISO all'ingresso del Cimitero, presso le cellette ossario interessate, dal mese di novembre 2022 che rimarrà affisso fino al termine delle operazioni di estumulazione;
 - l'elenco dettagliato delle cellette interessate dalla procedura di revoca della concessione verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e alla bacheca del Cimitero, nonché depositato presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria;

Visti:

- l'allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- l'art. 48 del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- il vigente Piano Regolatore Cimiteriale;

Dato atto che il responsabile dell'area finanziaria non ha espresso il proprio parere in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano,

DELIBERA

1. di richiamare la sopra esposta premessa a fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. di dare indirizzo di procedere, ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10 settembre n. 285, alla revoca delle concessioni cimiteriali perpetue relative a resti/ceneri tumulate, da oltre 50 anni, nelle cellette ossario della seconda parte del Cimitero.
3. di stabilire che:
 - per coloro che intendessero recuperare i resti per tumulare i medesimi in tombe private e/o cellette, verrà richiesto il pagamento della tariffa come approvata già approvata a decorrere dal 1° gennaio 2023;
 - l'Amministrazione, nel caso di irreperibilità o disinteresse degli aventi titolo, procederà, a seguito di estumulazione, alla raccolta dei resti mortali a cura e spese dell'Amministrazione, e li custodirà per un periodo di massimo 6 mesi a disposizione degli aventi titolo; trascorso tale periodo l'Amministrazione provvederà a collocare i resti, a norma di legge, nell'ossario comune;
4. di:
 - a. garantire a tutti gli aventi diritto di essere messi a conoscenza dei provvedimenti adottati riguardo la revoca delle sopracitate concessioni perpetue;
 - b. consentire agli interessati di esprimere l'eventuale volontà di collocare i resti ossari in tomba/celletta da loro indicate dietro la corresponsione della prevista tariffa;

- c. rendere più capillare nei confronti della cittadinanza la conoscenza di tale provvedimento mediante:
- i. affissione di un AVVISO all'ingresso del Cimitero, presso i loculi e le cellette ossario interessate, dal mese di novembre 2022 che rimarrà affisso fino al termine delle operazioni di estumulazione;
 - ii. l'elenco dettagliato delle cellette ossario interessate dalla procedura di revoca della concessione che verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e alla bacheca del Cimitero, nonché depositato presso l'Ufficio di Polizia Mortuaria;
- di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria di provvedere ai successivi atti per quanto di competenza;
 - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del TUEL, D.Lgs. 267/2000 con una seconda distinta votazione unanime e favorevole espressa in forma palese per alzata di mano

Letto, confermato e sottoscritto
Il Presidente
Firmato Digitalmente
GENOVESE Pier Giuseppe

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
JOANNAS Dr. Diego

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, decreto legislativo 267/2000)

IL RESPONSABILE DELL' AREA
SEGRETERIA E SERVIZIO ALLE PERSONE
PESANDO Dr.ssa Emanuela

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Susa, _____

Il Responsabile dell'Area Segreteria e Servizio alle Persone